



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DELLE FESTE DI VIA MONFALCONE

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/6/2007)

(testo coordinato con le abrogazioni previste dal Regolamento medesimo)

(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 9.6.2010)

1. Oggetto del Regolamento. 1. L'area di proprietà del Comune sita in via Monfalcone (di seguito indicata come "Area delle Feste") è destinata all'effettuazione di manifestazioni secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Per manifestazione, ai fini del presente regolamento, si intende una presenza organizzata nell'Area delle Feste articolata in alcune ore del giorno per più giorni consecutivi comprensivi al massimo di un sabato e di una domenica. Durante le manifestazioni può essere presente un servizio di ristoro e possono essere organizzate iniziative di intrattenimento musicale o teatrale.

2. [abrogato]

3. Programma Annuale. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta Comunale con propria deliberazione redige il Programma Annuale delle manifestazioni da effettuare presso l'Area delle Feste, sulla base delle richieste presentate al Comune tra il 1° novembre ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Nella redazione del Programma Annuale la Giunta Comunale cura, sentiti i richiedenti, l'utilizzazione dell'Area delle Feste, l'armonizzazione delle date di svolgimento delle manifestazioni al fine di non creare eccessivo disagio ai residenti delle vie adiacenti all'Area delle

Feste ed al fine di evitare inopportune concomitanze con altri eventi che si verifichino in Albiate o nei comuni del circondario. Promuove, inoltre, l'armonizzazione delle diverse esigenze e dei diversi programmi al fine di una più efficace ed efficiente gestione dell'Area medesima durante il periodo delle manifestazioni.

3 Nel Programma Annuale, la Giunta Comunale prescrive la durata di ogni singola manifestazione che comunque non deve superare i cinque giorni consecutivi. Le iniziative di intrattenimento musicale possono svolgersi solo nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ogni manifestazione deve concludersi entro le ore 23,30 nei giorni infrasettimanali ed entro le ore 24,00 nei giorni di sabato e domenica. Le emissioni sonore con mezzi di amplificazione devono cessare entro le ore 23,30 e devono essere ridotte di volume dalle ore 22,00 entro limite di emissione da precisare in sede di autorizzazione. In ogni caso l'area deve essere chiusa al pubblico entro le ore 00,30. Le eventuali operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture e le operazioni di pulizia dell'area non possono protrarsi oltre le ore 1,00.

4. Nella redazione del Programma Annuale, la Giunta Comunale deve obbligatoriamente prevedere:

[abrogato]

b) un ristoro da organizzarsi in concomitanza con la Sagra di San Fermo, ove l'Associazione "Amici di San Fermo" intenda organizzare, direttamente o con il supporto di altre organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, il ristoro;

c) almeno una manifestazione da organizzarsi a cura di una delle forze politiche che siano rappresentate in Consiglio Comunale e che abbiano presentato apposita istanza nelle modalità di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui, per il medesimo anno, più di un soggetto di cui al comma 4 lettera c) chieda di effettuare una manifestazione, la Giunta Comunale individua il richiedente nel rispetto di un criterio di rotazione su anni successivi dei vari richiedenti.

6. Nella redazione del Programma Annuale, la Giunta Comunale prevede, discrezionalmente ed eventualmente, ulteriori manifestazioni da organizzarsi a cura di associazioni di volontariato operanti sul territorio o sul territorio dei comuni limitrofi. Le istanze di cui al presente comma devono essere valutate in comparazione tra loro, privilegiando le associazioni che svolgono altra documentata attività sul territorio comunale ed introducendo un criterio di rotazione su anni successivi dei vari richiedenti.

7. Nella valutazione di cui al precedente comma 6, la Giunta Comunale considera – in comparazione con altri richiedenti – anche i richiedenti che abbiano visto respinta la loro istanza ai sensi del precedente comma 5.

8. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale organizzare o promuovere direttamente una manifestazione con priorità rispetto a qualsiasi altro richiedente. E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione Comunale utilizzare l'Area delle Feste per l'effettuazione di iniziative che rientrino nelle finalità generali dell'Ente.

9. Presso l'Area delle Feste non possono, di norma, svolgersi più di cinque manifestazioni all'anno e, sempre di norma, tutte le manifestazioni devono essere collocate nell'arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre.

4. Concessione dell'Area delle Feste. 1. Agli aventi diritto individuati dal Programma Annuale, viene data comunicazione formale dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla effettuazione di manifestazione.

2. Entro il 28 febbraio, i soggetti di cui al punto precedente confermano la loro volontà di effettuare la manifestazione. In caso di mancata

conferma, l'Amministrazione Comunale riconsidera eventuali domande presentate secondo i termini di cui al comma 1 dell'art. 3 e rimaste inaccolte: ove ne ricorrano i presupposti di opportunità, la Giunta Comunale può verificare la volontà da parte di questi esclusi di subentrare ai rinunciatarci.

3. L'Area delle Feste è concessa in uso secondo un adeguato stato di manutenzione. Ai concessionari è fatto onere di restituire l'area nelle medesime condizioni in cui è stata loro data in concessione, fatta salva la normale usura e fatti salvi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore.

4. Gli organizzatori delle manifestazioni hanno obbligo di provvedere, a propria cura e spese, al noleggìo e svuotamento dei cassonetti ed al successivo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere, direttamente [abrogato] alla pulizia finale dell'Area delle Feste e delle relative strutture. Hanno parimenti l'obbligo di provvedere, a proprie spese e secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione, alle utenze (acqua, luce, gas).

5. Ai concessionari è fatto onere di corrispondere al Comune un canone giornaliero di € 150,00 per l'uso dell'Area delle Feste, onnicomprensivo di ogni diverso tributo. Tale importo dovrà essere versato al momento della conferma di cui al comma 2 del precedente articolo. Le somme versate verranno rimborsate unicamente ove la manifestazione non possa svolgersi per oggettiva causa di forza maggiore non riconducibile agli organizzatori e non preventivabile come normale alea connessa all'organizzazione di eventi all'aperto.

6. [abrogato]

7. [abrogato]

8. Gli organizzatori delle manifestazioni hanno l'onere di utilizzare le strutture pertinenti dell'Area delle Feste alle condizioni previste dal presente Regolamento e nelle condizioni in cui le ricevono, senza provvedere a modificazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla sicurezza delle strutture stesse, dell'Area e della manifestazione.

9. Salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale, gli organizzatori delle manifestazioni hanno l'onere di provvedere direttamente al conseguimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle manifestazioni.

10. Per lo svolgimento delle manifestazioni, gli organizzatori hanno l'onere di accettare

incondizionatamente di attenersi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali, nonché a tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

11. Gli organizzatori rispondono direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati alle strutture ed alla flora dell'Area delle Feste, nonché della violazione degli obblighi specificati nei precedenti articoli. Gli organizzatori sono altresì direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose all'interno dell'Area delle Feste in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. A tal fine gli organizzatori hanno l'obbligo di sottoscrivere contestualmente alla richiesta di concessione apposita dichiarazione di manleva con la quale si impegnano a sollevare espressamente l'Amministrazione Comunale senza riserve od eccezioni da qualsivoglia responsabilità connessa o conseguente all'utilizzo dell'Area delle Feste.

5. Norme finali. [abrogato]

2. Il presente Regolamento si riterrà implicitamente abrogato ove, con provvedimento espresso, l'Amministrazione Comunale individui per l'Area di via Monfalcone una destinazione diversa da quella di Area delle Feste.

Art.6 – Durata. 1. La presente convenzione ha durata sino al 30/11/2010. E' facoltà delle parti, in ogni momento, concordare i termini di una eventuale proroga.

2. Alla scadenza della convenzione le Associazioni si impegnano a riconsegnare alla piena disponibilità del Comune l'Area delle Feste, lasciata completamente libera da ogni struttura collocata dalle Associazioni medesime. E' facoltà delle parti concordare una deroga o una diversa pattuizione della presente disposizione.